

17\_25\_1\_DPR\_126\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2017, n. 0126/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235 /Pres.

### **IL PRESIDENTE**

#### **PREMESSO** che:

- l'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) individua, tra i settori in cui perseguire l'eccellenza, quello della ricerca sanitaria;
- in tale settore, ai sensi della lettera b) del comma 2 della predetta norma, sia la Regione che le università possono, annualmente, definire obiettivi e risorse adeguate con riferimento, tra le altre cose, alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica ed organizzativa;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 394, del 6 marzo 2015, sono state approvate, in via definitiva, le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2015;

**VISTA** la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 recante "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", la quale stabilisce all'articolo 8:

- comma 24: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e Istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale;

- comma 25: "Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse";

**VISTO** il proprio decreto n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015, con il quale è stato emanato il "Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014";

**PRESO ATTO** che, con decreto del Direttore centrale n. 464/SPS del 6 aprile 2016, è stato approvato il Bando relativo all'annualità 2016 per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa e la relativa modulistica;

**PRESO ATTO** che, nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi in oggetto relativo alle domande presentate nell'anno 2016, sono emerse talune criticità ed esigenze, in considerazione delle quali si ravvisa l'opportunità di procedere ad alcune modifiche del succitato regolamento emanato con proprio decreto n. 0235/Pres./2015;

**VISTO** il testo del regolamento di modifica predisposto dagli Uffici competenti;

**RITENUTO** di emanare il "Regolamento di modifica al regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235 /Pres.";

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 18 maggio 2017;

**DECRETA**

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235 /Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

**Regolamento di modifica al Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235 /Pres.,**

Art. 1 modifica del titolo del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 2 modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 6 modifiche dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 7 modifiche dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 8 modifiche dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 11 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

Art. 12 entrata in vigore.

**Art. 1 modifica del titolo del decreto del Presidente della Regione 0235/2015**

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235 /Pres. (Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014) le parole: "ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 8, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20".

**Art. 2 modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2015 è sostituito dal seguente:  
"1. I contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa disciplinati dal presente regolamento sono concessi ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2015, dopo le parole "tramite un unico ente capofila," sono inserite le seguenti: "In tale caso il capofila e i

gli altri partner devono stipulare un accordo nel quale sono indicati l'oggetto, le modalità di collaborazione, i ruoli e le responsabilità assunte nella realizzazione del progetto.

**Art. 3** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Il comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Regione 235/2015 è abrogato.

**Art. 4** modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, dopo le parole: "La domanda di contributo" sono inserite le seguenti: "sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,".
2. Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, prima della parola: "richiedente" è inserita la seguente: "soggetto".
3. Alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, sono soppresse le parole: "dal legale rappresentante dell'ente".
4. Il comma 6, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, è sostituito dal seguente: "Se la particolare tipologia di ricerca lo richiede, alla domanda deve essere allegato il parere positivo del Comitato Etico di riferimento o, qualora non ancora rilasciato al momento della presentazione della domanda, copia della richiesta di esame presentata al Comitato".
5. Dopo il comma 6, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, è inserito il seguente:

"6 bis. In sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa e si impegna a comunicare tempestivamente gli ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente per la stessa. I suddetti finanziamenti, sommati al contributo di cui al presente regolamento e al cofinanziamento del beneficiario con fondi propri, non possono superare la spesa ammessa a contributo. In caso contrario il contributo di cui al presente regolamento è proporzionalmente rideterminato".

**Art. 5** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, le parole: "20 punti" sono sostituite dalle seguenti: "30 punti".
2. Alla lettera c), del comma 4, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, le parole: "25 punti" sono sostituite dalle seguenti "15 punti".

**Art. 6** modifiche dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Alla fine del comma 6, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, dopo le parole "Le proroghe possono essere concesse" sono inserite le seguenti: "una sola volta".

**Art. 7** modifiche dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, dopo le parole: "attrezzature e equipaggiamento", sono inserite le seguenti: "sono coperte dal contributo le sole quote di ammortamento riferite al periodo di vigenza del progetto. E' a carico del cofinanziamento la parte rimanente del costo d'acquisto".
2. Alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, le parole "se direttamente riferibili all'iniziativa" sono sostituite dalle seguenti: "se riferibili all'iniziativa con un metodo di attribuzione giustificato."
3. Dopo il comma 1, dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, è inserito il seguente:  
"1 bis. Le spese devono essere effettivamente sostenute. Non è ammessa la valorizzazione delle spese ammissibili a eccezione della tipologia delle spese generali e non è ammesso alcun trasferimento di fondi fra i partner del progetto, se non il mero trasferimento delle quote di contributo, come previste nel prospetto dei costi del progetto e nell'accordo di collaborazione, per le spese a carico del partner".

**Art. 8** modifiche dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, la parola "capofila" è sostituita dalle parole: "soggetto beneficiario".

**Art. 9** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, è inserito il seguente:  
"1 bis. Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire adeguata motivazione qualora le anticipazioni di contributo già erogate non siano state utilizzate per l'intero ammontare."

**Art. 10** modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Il comma 3, dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, è abrogato.
2. Al comma 4, dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, dopo le parole: "in sede di rendicontazione" è inserita la parola: "finale".
3. Alla fine del comma 5, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, dopo le parole "della Direzione centrale" sono inserite le parole: "per un periodo non superiore ai due mesi".

**Art. 11** modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0235/2015

1. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, la parola "word" è sostituita dalla parola: "digitale".

**Art. 12** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI